

Delibera n° 807

Estratto del processo verbale della seduta del
21 maggio 2021

oggetto:

LR 10/2012 - ART 3 - UCIT SRL: RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Atteso che con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, recante *“Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”*, è stato regolato il trasferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia delle funzioni esercitate dalle Province e, tra le altre, delle funzioni in materia di energia che, specificamente, sono state attribuite alla Regione a decorrere dall'1 gennaio 2017;

Considerato che con propria deliberazione n. 131 del 27/01/2017, la Giunta regionale ha deliberato di prendere atto del subentro *ex lege* della Regione nella titolarità del diritto di proprietà della quota di partecipazione della Società U.C.I.T. S.r.l., con sede in Udine, a totale capitale pubblico, che svolge attività in materia di energia e, specificamente, attività finalizzate ai controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini:

- del contenimento dei consumi di energia,
- dell'accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas,
- dell'accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
- delle verifiche in materia energetica.

Atteso che il subentro della Regione è avvenuto nella quota di proprietà della ex Provincia di Udine pari al 70%, e nella quota di proprietà della ex Provincia di Gorizia pari al 10%, per una quota totale corrispondente all'80% del capitale, mentre la restante quota del 20% del capitale è rimasta nella titolarità del Comune di Udine;

Vista la delibera della Giunta Regionale di data 7 giugno 2019, n. 917 ed in particolare l'allegato alla stessa deliberazione, avente ad oggetto: <<Esercizio del controllo analogo sulle società in house possedute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia>>, che include, tra le società *in house* della Regione, anche la società U.C.I.T. S.r.l.;

Atteso che, con l'assemblea convocata in data 27 maggio 2021 per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, come da nota prot. 5550 del 20/04/2021, tanto l'organo amministrativo, attualmente in carica, quanto l'organo di controllo, giungeranno alla naturale scadenza del proprio mandato e si renderà pertanto necessario procedere al rinnovo di entrambi gli organi;

Richiamato l'art.11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* in ottemperanza al quale è stato modificato lo Statuto della Società che, all'art. 19, comma 1, attualmente, prescrive che << La società [sia] amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, [...], da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti >>;

Atteso che, ai sensi del citato TU 175/2016, qualora l'assemblea disponga che la Società [a controllo pubblico] sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, << l'assemblea adotta delibera motivata [esponendo le] specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo [comunque] conto delle esigenze di contenimento dei costi [...]. [Tale] delibera [va quindi] trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 [MEF].>>;

Ritenuto opportuno confermare, in accordo con il Comune di Udine, che l'organo amministrativo sia rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, nel numero di tre componenti, incluso il Presidente, per ragioni di continuità e stabilità gestionale, in considerazione della maggiore ampiezza delle attività in carico alla Società, nonché in considerazione dei costi limitati sino ad ora sostenuti dalla Società per l'organo amministrativo e, infine, della necessità di garantire la rappresentatività di entrambi i soci;

Vista la corrispondenza intercorsa in tal senso tra i due soci ed in particolare le note prot. 6116 del 4/05/2021 del Servizio partecipazioni regionali e prot.

U0059025/2021 del 11/05/2021 del Servizio Amministrativo Appalti del Comune di Udine;

Atteso che ai sensi del citato art 19, comma 3, dello Statuto societario << *In caso di previsione del Consiglio di Amministrazione, al socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è riservata, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, codice civile, la nomina di due componenti [di cui uno il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ndr] e al socio Comune di Udine è riservata, sempre ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, codice civile, la nomina di un componente.* >>;

Preso atto quindi che spetta alla Regione la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Richiamato l'articolo 2 dell'Allegato alla citata deliberazione n. 917 secondo cui *"Il Presidente della Regione o la Giunta regionale con propria deliberazione, secondo le rispettive competenze, provvedono alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società in house, stabilendo il relativo compenso [...]";*

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 recante <<*Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali*>>, secondo il quale, fermo restando quanto disposto dalla LR 75/78, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti;

Atteso che, il Presidente della Regione, in accordo con l'Assessore alle finanze, ha ritenuto di confermare il dott. Alberto Toneatto alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società U.C.I.T. S.r.l., per tre esercizi, fino alla data fissata per l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2023, come da deliberazione di Generalità n. 755 del 14/05/2021;

Atteso che, sulla presentazione della candidatura del Presidente del Consiglio di Amministrazione trova applicazione la procedura presso la Giunta per le nomine del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3 della LR 75/78;

Atteso che la Giunta per le nomine nella seduta del 19/05/2021 ha espresso parere favorevole sulla candidatura di Alberto Toneatto quale Presidente del CdA, come da nota prot. n. 2425 del Consiglio regionale di data 20/05/2021;

Atteso che, ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 24, comma 2, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può provvedere all'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

Ritenuto quindi opportuno, per quanto previsto dai citati articoli dello Statuto, autorizzare il Consiglio di Amministrazione, in sede assembleare, ad attribuire al Presidente deleghe gestionali dirette che saranno individuate dal medesimo Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la migliore e più efficace gestione societaria;

Atteso che, ai sensi del già citato art. 3, comma 2, della LR 10/2012, il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore alle finanze, ritiene di confermare, per tre esercizi, fino alla data fissata per l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2023, il Consigliere uscente, ing. Elena Viero, in considerazione della competenza professionale e dell'esperienza già maturata nell'ambito della stessa U.C.I.T. Srl in veste di membro del Consiglio di Amministrazione;

Richiamato l'articolo 25 dello Statuto secondo la cui previsione *"[...] ai componenti del Consiglio di Amministrazione, se nominato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle [sue] funzioni, verrà assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai soci in occasione della nomina [...]"*

Richiamato il medesimo articolo secondo la cui previsione *"ai componenti del Consiglio di Amministrazione, se nominato, è vietato corrispondere gettoni di presenza o*

premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato”;

Richiamato infine il già menzionato citato articolo secondo la cui previsione *“La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche [...]”.*

Visto l'articolo 39, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13, recante *“Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003”*, secondo il quale il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione che ammonta ad € 150.360,00 lordi annui;

Visto l'articolo 11, comma 6, del TU 175/2016, il quale, stabilisce che, *<< con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [...] >>*, ancora non emanato, *<< [...] per le società a controllo pubblico [saranno] definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia [sarà] determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società [dovranno] fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, [...] che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. [...] fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto [...] >>*;

Visto l'articolo 11, comma 7, del TU 175/2016, ai sensi del quale, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del DL 95/2012 secondo cui *<< il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori [...], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 >>*;

Atteso che dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 risulta che la Società ha sostenuto un costo per l'organo amministrativo pari ad Euro 13.500,00 e che l'80% di tale importo corrisponde a Euro 10.800,00 e che quest'ultimo, pertanto, rappresenta il costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'organo amministrativo;

Ritenuto di riconoscere l'importo di Euro 6.800,00, quale remunerazione per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, comprensivo anche della remunerazione per eventuali deleghe di gestione, e l'importo di Euro 2.000,00, quale remunerazione per ciascuno dei Consiglieri, da intendersi come costo annuo massimo sostenibile dalla Società per i membri dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato;

Richiamato l'articolo 3 del T.U. 175/2016 in ottemperanza al quale è stato modificato lo Statuto della Società che, all'articolo 28, attualmente, prescrive che si debba provvedere alla nomina di un organo di controllo che può essere collegiale o monocratico;

Considerato che la Regione Friuli Venezia Giulia, in accordo con il Socio Comune di Udine, come da scambio di note già citato, ritiene opportuno optare per la scelta di un organo monocratico in considerazione dei maggiori costi che dovrebbero essere sostenuti dalla Società per un organo di tipo collegiale;

Atteso che secondo il disposto statutario, articolo 29, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salva la possibilità di decidere di affidare tale attività ad un revisore legale o a una società di revisione legale;

Ritenuto opportuno, quindi, affidare la revisione legale dei conti allo stesso organo di controllo per le medesime ragioni già menzionate circa la necessità di contenimento dei costi e in continuità con quanto finora fatto;

Considerato che, secondo il disposto statutario, il revisore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti;

Preso atto del *curriculum vitae* e della documentazione presentata dalla dott.ssa Paola Lombardi che ne evidenziano la competenza e professionalità;

Richiamato il già menzionato articolo 3 della LR 10/2012 che attribuisce al Presidente della Regione il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, e ritenuto, pertanto di designare la dott.ssa Paola Lombardi quale organo di controllo della Società U.C.I.T. S.r.l. a cui viene altresì affidato l'esercizio della revisione legale dei conti;

Ritenuto di designare l'organo di controllo quale Sindaco unico con funzioni di revisione legale dei conti per la durata di tre esercizi e quindi fino alla data fissata per l'assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2023;

Ritenuto quindi di confermare il compenso per l'incarico in Euro 6.000,00 annui, da intendersi riferito sia all'attività di controllo che all'attività di revisione legale dei conti, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;

Ritenuto, infine, di autorizzare il delegato a partecipare all'assemblea ad esprimersi favorevolmente sul rinnovo dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, sulla nomina dei soggetti indicati dalla presente deliberazione, sull'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di eventuali deleghe al Presidente come individuate dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sulla remunerazione spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri e all'organo di controllo secondo le indicazioni contenute nella presente deliberazione, nonché di autorizzare il medesimo delegato ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni;

Su proposta dell'Assessore alle finanze,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. per tutte le motivazioni illustrate in premessa, di determinare che la U.C.I.T. Srl sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti, incluso il Presidente, in considerazione della necessità di garantire la continuità e la stabilità gestionale della Società, della maggiore ampiezza delle attività in carico alla Società, dei costi limitati sino ad ora sostenuti dalla Società per l'organo amministrativo e, infine, della necessità di garantire la rappresentatività di entrambi i soci;
2. di designare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Toneatto, e alla carica di Consigliere, Elena Viero, che rivestiranno le stesse per tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2023;
3. di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'importo di Euro 6.800,00, comprensivo della remunerazione per eventuali deleghe di gestione, e ai due Consiglieri l'importo di Euro 2.000,00 ciascuno, per un totale di Euro 10.800,00, da intendersi come costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese

sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato;

4. di designare quale organo di controllo della Società, cui affidare altresì l'esercizio della funzione di revisione legale dei conti, la dott.ssa Paola Lombardi che rivestirà l'incarico di Sindaco unico e Revisore legale per un massimo di tre esercizi e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2023;
5. di riconoscere per le funzioni di organo di controllo e di revisione legale dei conti l'importo di Euro 6.000,00 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
6. di autorizzare il delegato a partecipare all'assemblea ad esprimersi favorevolmente sul rinnovo dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, sulla nomina dei soggetti indicati dalla presente deliberazione, sull'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di eventuali deleghe al Presidente come individuate dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sulla remunerazione spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri e all'organo di controllo secondo le indicazioni contenute nella presente deliberazione, nonché di autorizzare il medesimo delegato ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE